CREDITO D'IMPOSTA DEL 20% AI SOCI PER GLI AUMENTI DI CAPITALE DELIBERATI DALLE IMPRESE MA CON FATTURATO TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO

L'art. 26 del D.l. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) contiene delle disposizioni riguardanti il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, ovvero la patrimonializzazione delle imprese con fatturato tra 5 e 50 milioni di euro.

Tale articolo ha istituito una particolare misura di sostegno alla capitalizzazione delle aziende di medie dimensioni con fatturato compreso tra 5 milioni e 50 milioni di euro, che hanno perso nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai medesimi del 2019 almeno il 33% dei ricavi di cui all'art. 85 del TUIR.

L'Agevolazione consiste in un credito d'imposta del 20% in capo ai soci per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti successivamente all'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020, fino ad un investimento massimo di 2 milioni di euro.

Potenzialmente possono accedere al credito d'imposta, oltre alle società per azioni, le società in accomandita per azioni, anche le società a responsabilità limitata, anche semplificata (ma considerata la mole di fatturato, pare assai difficile che le srl semplificate possano accedere a tale bonus), le società cooperative, aventi sede legale e amministrativa in Italia, che soddisfino le seguenti condizioni:

- presentino un ammontare di ricavi (di cui all'articolo 85 del TUIR) relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro. Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi (di cui all'articolo 85 del TUIR) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;
- abbiano deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato. Per l'accesso al Fondo Patrimonio PMI (misura prevista dal comma 12 del medesimo articolo 26) l'aumento di capitale non può essere inferiore a 250.000 euro.

Viene inoltre previsto che la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Non possono inoltre beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Per accedere al beneficio l'impresa deve altresì soddisfare le seguenti condizioni:

- non rientrare alla data del 31 dicembre 2019 nella categoria delle imprese in difficoltà (di cui ai Reg UE n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014);
- trovarsi in situazione di regolarità fiscale e contributiva;
- essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia e urbanistica, infortuni sul lavoro, ambientale;

- non rientrare tra le società che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato gli aiuti illegali o incompatibili con la CE;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- non essere intervenuta nei confronti degli amministratori, soci e titolari effettivi una condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione delle imposte sui redditi e del valore aggiunto;
- avere, nel caso di accesso al Fondo Patrimonio PMI, un numero di occupati inferiore a 250 persone.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione;
- non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Viene altresì riconosciuto a favore dei medesimi soggetti indicati in precedenza e che rispettano determinate condizioni, a seguito dell'approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale deliberato ed eseguito.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento;
- non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sull'attività produttive.

Fondo Patrimonio PMI

Infine, sempre a favore dei medesimi soggetti indicati in precedenza, con ricavi compresi tra 10 milioni di euro e 50 milioni, è istituito il fondo denominato Fondo Patrimonio PMI, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi di cui all'art 85 del TUIR (riferiti al 2019). Per l'accesso alla presente misura l'aumento di capitale non deve essere inferiore a 250.000 euro.

La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllata.

Sono previsti inoltre i seguenti covenants/impregni da rispettare da parte dell'emittente:

a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;

b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;

c) fornire al Gestore (Invitalia o altro soggetto all'uopo identificato) un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

I benefici predetti si cumulano tra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, all'interno del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e le condizioni di operatività.